

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i beni materiali quali serre, teli laterali e/o di copertura, colture, inerenti l'attività di ortoflorovivaismo, per i rischi Incendio ed Altri Danni ai Beni.



Che cosa è assicurato?

La Società presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate/massimali indicati nella scheda di polizza.

Cattolica&Agricoltura – Serre

Il prodotto prevede la copertura contro i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da **incendio, fulmine, esplosione e scoppio**.

Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti prestate nei limiti indicati nelle condizioni di polizza.

Sono, inoltre, previste le seguenti garanzie aggiuntive con sovrappremio che estendono le coperture sopraindicate:

- Fenomeno elettrico ed elettronico;
- Ricorso terzi;
- Colture Fluttuanti;
- Indennità aggiuntiva;
- Spese di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento;
- Atti vandalici e dolosi;
- Mancato condizionamento ambientale;
- Eventi Atmosferici.
- Terrorismo e Sabotaggio.

Il prodotto contiene garanzie specifiche per i moduli "Rischi Agevolati" e "Rischi Complementari"; quest'ultimo può essere acquistato solo in abbinamento con il modulo **Rischi Agevolati**.

Rischi Agevolati

Il modulo prevede la copertura contro i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: **grandine; uragani, trombe d'aria, bufere, tempeste e vento forte; sovraccarico di neve sulle strutture, fulmine, eccesso di pioggia**.

Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti prestate nei limiti indicati nelle condizioni di polizza.

Rischi Complementari

Il modulo prevede la copertura contro i Danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da **incendio, esplosione e scoppio**.

Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti prestate nei limiti indicati nelle condizioni di polizza.

Sono, inoltre, previste le seguenti garanzie aggiuntive con sovrappremio che estendono le coperture sopraindicate:

- Fenomeno elettrico ed elettronico;
- Ricorso terzi;
- Colture Fluttuanti;
- Indennità aggiuntiva;
- Spese di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento;
- Atti vandalici e dolosi;
- Mancato condizionamento ambientale;
- Terrorismo e Sabotaggio.



Che cosa non è assicurato?

Principali rischi esclusi:

- ✗ Serre, di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, danneggiate nelle strutture portanti, pericolanti, incomplete nelle coperture ed in generale in oggettivo stato di abbandono o rovina, compreso tutto quanto in esse contenuto.
- ✗ Serre, macchinari, attrezzature ed impianti, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati.
- ✗ Film plastici costituenti le coperture e/o le pareti laterali delle Serre, sia doppi che singoli, classificati con le lettere N – A e B dalla normativa UNI EN 13206:2017, nonché i macchinari, le attrezzature, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti di qualunque tipologia, le Colture, ad essi sottostanti.
- ✗ Apparecchiature elettriche ed elettroniche se assicurate con altra polizza.
- ✗ impianti solari termici o fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse);
- ✗ il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza; i costi di scavo, sterro e riempimento di terreno; aeromobili, natanti e veicoli a motore iscritti al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o ad altri registri esteri;
- ✗ boschi, alberi, coltivazioni, raccolti, animali in genere, ad eccezione di tutto quanto definito nella partita Colture.



Ci sono limitazioni alla copertura?

- ! Esistono limiti di indennizzo, franchigie, scoperti specifici per singole garanzie e tipologia di beni / eventi assicurati.
- ! Sono, altresì, presenti specifiche limitazioni di garanzia, alcune delle quali derogabili con acquisto di garanzia opzionali a pagamento.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento dell'assicurazione. Tuttavia, quelle rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito in buona fede.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene alla scadenza pattuita. L'Assicurato ha la facoltà di richiedere il frazionamento in più rate, in tal caso il pagamento delle rate avviene alla scadenza delle singole rate. Il pagamento del premio può essere eseguito tramite denaro contante (entro il limite dell'importo previsto dalle leggi vigenti), assegni bancari, postali e circolari (muniti della clausola di non trasferibilità), bonifici bancari, mezzi di pagamento elettronico.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo che in polizza non sia prevista una decorrenza diversa. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto. La durata del contratto è indicata nella scheda di polizza.



Come posso disdire la polizza?

- Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto, il Contraente può recedere dal contratto alla scadenza annuale, purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio e con effetto a partire dalla fine dell'annualità in cui è stato esercitato il diritto di recesso. I moduli Rischi Agevolati e Rischi Complementari posso avere al massimo durata 1 anno.
- L'Assicurato ha la facoltà di recedere o di inoltrare la disdetta, mediante lettera raccomandata A/R, inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto (per la disdetta) e della scadenza annuale successiva al primo quinquennio (per il recesso dal contratto pluriennale). In mancanza di disdetta da una delle Parti, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente. Per i moduli Rischi Agevolati e Rischi Complementari non è previsto il tacito rinnovo.
- La Società o il Contraente, qualora sia consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, hanno facoltà di recedere dal contratto.